

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Trasporti**  
(SIGNORILE)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**  
(ANDREOTTI)

col **Ministro dell'Interno**  
(SCALFARO)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**  
(MARTINAZZOLI)

e col **Ministro della Pubblica Istruzione**  
(FALCUCCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 1983

Applicazione della direttiva CEE n. 562/74 per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, in relazione anche alla direttiva CEE n. 796/77 per il riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli di trasportatore di viaggiatori su strada

ONOREVOLI SENATORI. — Ai sensi della direttiva CEE n. 562/74, del 12 novembre 1974, l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada deve essere subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:

una condizione di onorabilità, per la quale, fino ad ulteriore coordinamento, ciascuno Stato membro ha piena libertà di fissare i relativi incumbenti da chiedere alle imprese;

una condizione di capacità finanziaria, consistente nella disponibilità delle risorse finanziarie necessarie ad assicurare l'avviamento e la buona gestione dell'azienda con analoga libertà, per ciascuno Stato membro, fino ad ulteriore coordinamento, di disciplinare la materia determinando le relative modalità di prova;

una condizione di capacità professionale, consistente nella comprovata conoscenza

di determinate materie da parte della persona che dirige l'attività di trasporto dell'impresa in maniera permanente ed effettiva: conoscenza che — tale essendo il tenore della direttiva al riguardo — si acquisisce frequentando corsi e/o effettuando un'esperienza pratica in un'azienda di trasporto, ma che può presumersi acquisita dal fatto puro e semplice della titolarità di taluni diplomi scolastici obiettivamente qualificanti in tal senso.

La direttiva fissa anche un termine massimo per la regolarizzazione della posizione che può determinarsi successivamente in una impresa, per il venir meno del primo e del terzo requisito nella persona preposta alla permanente ed effettiva direzione dell'azienda.

Sono infine previste una serie di disposizioni transitorie per consentire agli Stati membri di adattare i regimi nazionali al sopra richiamato regime comunitario.

Emanata parallelamente ad un'altra direttiva CEE (n. 561/74) per un'analoga disciplina dell'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, la direttiva di cui qui si tratta fa comunque parte di un complesso di misure comunitarie, intese al coordinamento delle condizioni di accesso alle due professioni di trasportatore stradale, sia di viaggiatori, sia di merci, non solo al fine evidente di assicurare una migliore qualificazione media degli operatori economici residenti nei vari Stati membri, ma anche per porre le basi di un'ulteriore direttiva destinata a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento di detti operatori.

A tal fine è intervenuta per l'appunto la direttiva CEE n. 796/77 del 12 dicembre 1977, sul riconoscimento reciproco di diplomi, certificati ed altri titoli di trasportatore di merci e di trasportatore di persone su strada.

L'esigenza di non ritardare oltre l'adeguamento della normativa italiana al complesso delle previsioni imposte dalle direttive fin qui citate — e che avrebbero dovuto essere attuate rispettivamente dal 1° gennaio 1978 e dal 1° gennaio 1979 — induce ormai a

rinunciare alla presentazione in Parlamento di un pacchetto organico delle misure che, in materia di accesso alla professione, occorre introdurre nei due settori specifici del trasporto viaggiatori e del trasporto merci, dal momento che in quest'ultimo settore è in corso — e richiede altro tempo per perfezionarsi — un più vasto processo di riordinamento della disciplina fondamentale dettata con la legge n. 298 del 1974 e successive modificazioni.

Il presente disegno di legge si limita, quindi, a dettare la nuova disciplina sui titoli d'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada e sul reciproco riconoscimento di detti titoli.

\* \* \*

Poichè le direttive da attuare si applicano ai trasporti collettivi di viaggiatori effettuati mediante autoveicoli di capienza superiore a quella delle normali autovetture, sono destinatarie della nuova disciplina in Italia le imprese individuali e societarie che aspirano ad esercitare, con tali autoveicoli, autoservizi pubblici di linea ovvero quella parte dell'attività di autonoleggio che si effettua mediante autobus a ciò destinati (e cioè, secondo la terminologia del vigente codice stradale, immatricolati in uso privato da noleggiare con conducente).

Esplicitando per costoro, come richiesto dalla direttiva n. 562, le disposizioni nazionali cui devono sottostare in materia di onorabilità, capacità finanziaria e capacità professionale, la nuova disciplina adatta alle nuove esigenze, ciò che la fondamentale legge 28 settembre 1939, n. 1822, sulle autolinee e i singoli regolamenti comunali sui servizi di noleggio già richiedevano in materia della cosiddetta « idoneità tecnica, morale e finanziaria » delle ditte aspiranti alla concessione o alla licenza.

È evidente pertanto che, nel quadro dei normali procedimenti di rilascio delle concessioni di autolinee o delle licenze di noleggio, spetterà alle autorità rispettivamente competenti per la concessione o per la licenza verificare preliminarmente la sussistenza, negli aspiranti, delle nuove condizioni per

l'accesso alla professione, sulla base delle modalità di prova specificate dalla nuova legge e dei vari provvedimenti del Ministero dei trasporti individuanti, ove occorra, le fonti legittimate a produrre, in Italia o negli altri Paesi comunitari di origine o di provenienza, i documenti e gli attestati di validità intercomunitaria, ai sensi della direttiva n. 796/77 sul reciproco riconoscimento.

Poichè è attraverso questi provvedimenti del Ministero dei trasporti che viene, in sostanza, garantito il suddetto riconoscimento in Italia dei titoli di trasportatore su strada rilasciati negli altri Paesi membri, il presente disegno di legge recepisce integralmente la citata direttiva n. 796 soltanto per la parte contenente le norme comuni sul riconoscimento automatico dei certificati di capacità professionale, demandando per il resto al Ministero dei trasporti le misure declaratorie di riconoscimento reciproco, necessarie a far da ponte tra la legislazione italiana e quella dei singoli Paesi membri in materia di onorabilità e capacità finanziaria.

\* \* \*

Tutto ciò premesso, si espone quanto segue, a commento dei singoli articoli costituenti il disegno di legge.

L'articolo 1 introduce il cennato concetto dell'applicazione della nuova disciplina ai trasporti di viaggiatori effettuati con autoveicoli di capienza superiore a quelli delle normali autovetture, specificando, al primo comma, il diritto dei cittadini di altri Stati membri di accedere alle attività professionali di cui si tratta, alla stregua dei residenti nel nostro Paese. I due commi successivi trattano dell'inquadramento del controllo dei requisiti per l'accesso alla professione nella fase preliminare dei normali procedimenti di assegnazione delle concessioni o delle licenze.

L'articolo 2, dopo un più esplicito richiamo ai regimi di concessione o di licenza cui sono sottoposti in Italia i trasporti di persone in parola, contiene l'enunciazione di principio delle tre condizioni richieste per l'ac-

cesso alla relativa professione, seguita dalla determinazione delle persone fisiche che devono sottostare alla prima e alla terza condizione.

L'articolo 3 stabilisce, in attuazione della norma di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva n. 562, le disposizioni alle quali le persone fisiche di cui si è detto devono rispondere in materia di onorabilità.

Per il soddisfacimento di questa prima condizione, si provvede, in pratica, introducendo nell'ambito del trasporto collettivo di persone quegli stessi elementi di fatto (assenza di condanne o di misure di prevenzione inabilitanti, assenza di fallimento), la cui prova si è convenuto di richiedere per l'iscrizione all'albo nel parallelo settore professionale dell'autotrasporto di merci (articolo 13 della legge n. 298 del 1974, in corso di aggiornamento).

Analogamente l'articolo 4, in attuazione della norma di cui all'articolo 2, paragrafo 3, della citata direttiva, dopo aver definito la capacità finanziaria secondo i dettami di Bruxelles, determina le modalità di prova relative a tale seconda condizione, ispirandosi al fatto che, nella sessione del Consiglio dei Ministri della Comunità tenutasi il 27 giugno 1974, gli obblighi relativi all'iscrizione al registro di commercio ed al possesso di un conto corrente postale o di un conto bancario erano stati riconosciuti soddisfacenti ai fini di cui trattasi, giusta dichiarazione in tal senso fatta dalla Commissione CEE.

Le disposizioni di cui agli ultimi due commi dello stesso articolo 4 sono state ritenute necessarie per distinguere il momento dell'accesso alla professione dal momento del rilascio di una concessione di autolinea o di una licenza di noleggio, per l'esercizio della quale evidentemente è necessario anche disporre di ulteriori mezzi tecnici ed economici adeguati al servizio da svolgere.

Gli articoli da 5 a 7 stabiliscono, sulla falsariga delle norme comuni dettate dalla direttiva, le modalità di accertamento della capacità professionale, i casi di esonero da tale accertamento, nonché le disposizioni

transitorie in armonia con l'articolo 4 della direttiva.

Per quanto riguarda il potere di accertamento della capacità professionale e le relative modalità, l'articolo 5 del disegno di legge (a parte l'individuazione dell'autorità competente nel Ministero dei trasporti) ricalca fedelmente, nei primi tre commi, le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva.

Occorre però precisare che, mentre nel citato contesto si parla di cognizioni acquisibili frequentando corsi e/o effettuando una esperienza pratica in un'azienda di trasporto, la più recente direttiva n. 796 del 1977 vincola gli Stati membri al reciproco riconoscimento degli attestati di capacità professionale, nel caso specifico in cui il loro rilascio si basi su un esame superato dal richiedente o su un'esperienza pratica di tre anni.

Pertanto, senza pregiudizio del sistema che vorrà attuarsi in Italia, quando materialmente si disporrà di un apparato amministrativo didattico in grado di attuare le disposizioni suddette basandosi su l'una o sull'altra direttiva, il quarto comma dell'articolo 5 impone fin d'ora l'obbligo di precisare sugli attestati italiani di capacità professionale se essa sia stata conseguita col criterio più restrittivo, avente peraltro validità intercomunitaria.

Un indirizzo importante sulla qualificazione da perseguire in un senso o nell'altro potrà venire dal Parlamento, in sede di approvazione dei citati commi terzo e quarto, formulati come già detto appunto per lasciare al potere legislativo le eventuali ulteriori specificazioni (ad esempio, se il sistema italiano dei corsi debba concludersi con un esame, o se convenga aspettare che esso si determini da solo, in base alle future esperienze).

L'articolo 5 prosegue individuando i casi di esonero dal requisito della capacità professionale sulla scorta di analoghe previsioni della direttiva, la quale anzi ammette, all'articolo 1, paragrafo 3, un ampliamento di tale casistica, previa consultazione della Commissione, ai trasporti effettuati a fini

non commerciali e comunque di scarsa incidenza sul mercato dei trasporti.

L'articolo 6, in armonia con l'articolo 3 della direttiva, fissa le condizioni per il proseguimento provvisorio o definitivo della attività di un'azienda di trasporto, in caso di decesso o incapacità del titolare o del direttore effettivo.

L'articolo 7 ricalca le disposizioni transitorie dell'articolo 4 della direttiva, con l'inevitabile slittamento dei termini imposti dalla situazione.

Il disegno di legge si conclude con gli articoli 8 e 9 dedicati, come già detto, alle misure di attuazione della direttiva n. 796 sul riconoscimento reciproco, ponendo nuovi compiti a carico del Ministero dei trasporti.

Giova infine evidenziare che:

le disposizioni applicative della direttiva n. 562 (articoli da 1 a 7, sviluppati da un progetto originario di sei articoli) sono state sottoposte al prescritto parere della Commissione CEE, espresso in data 23 dicembre 1977, ed adeguate a quanto ivi richiesto, salvo l'introduzione del cennato slittamento dei termini di cui all'articolo 7; le disposizioni sul riconoscimento reciproco (articoli 8 e 9) non richiedevano tale preliminare consultazione, dovendosi solo trasmettere alla Commissione il testo che sarà adottato, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva n. 796;

in sede dei cennati contatti avuti con la Commissione, per quanto riguarda la possibilità di tutela giuridica degli interessati prevista dall'articolo 5 della direttiva n. 562, non ha formato oggetto di critiche la mancanza nel testo allegato di disposizioni specifiche sui mezzi di impugnazione delle decisioni della pubblica amministrazione in materia, giustificata con la considerazione che la possibilità di agire contro tali atti è ampiamente garantita dal vigente sistema italiano di giustizia amministrativa;

analogamente, non si è ritenuto di procedere all'abrogazione espressa delle precedenti previsioni sui requisiti di idoneità tec-

nica, morale e finanziaria (che l'articolo 1 della legge n. 1822 del 1939 e i regolamenti comunali sui servizi da piazza o di noleggio impongono rispettivamente alle ditte assegnatarie di concessioni o di licenza), anche perchè le condizioni d'accesso alla professione, secondo il regime comunitario, riguardano soltanto i trasportatori utilizzando veicoli

di capacità superiore a quella delle normali autovetture.

Il disegno di legge riproduce analogo provvedimento già presentato al Senato della Repubblica nel corso dell'VIII legislatura (atto n. 2216) e decaduto per sopravvenuto scioglimento delle Camere.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

In conformità della direttiva CEE n. 562/74 del 12 novembre 1974, integrata dalla direttiva CEE n. 796/77 del 12 dicembre 1977, l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada mediante autobus e filoveicoli è aperto alle persone fisiche e giuridiche, sia italiane, sia di uno Stato membro della Comunità economica europea, subordinatamente alle condizioni dettate dalla presente legge.

Gli enti competenti per il rilascio delle concessioni o delle licenze necessarie per l'esercizio dei singoli servizi di trasporto sono tenuti a controllare la sussistenza delle condizioni per l'accesso alla professione nel settore considerato, in sede di istruttoria preliminare delle domande di concessione o di licenza.

Il procedimento per l'accertamento delle condizioni necessarie per l'accesso alla professione di cui ai precedenti commi e la forma dei provvedimenti che autorizzano tale accesso sono regolati dalla legge nazionale.

**Art. 2.**

Per accedere alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada le persone fisiche e giuridiche che desiderano esercitare pubblici servizi automobilistici di linea, ai sensi della vigente legislazione in materia, nonché le persone fisiche e giuridiche che desiderano esercitare, su licenza comunale, trasporti di persone mediante autobus da noleggiare con conducente, ai sensi dell'articolo 113 del testo unico approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, mantenuto in vigore dall'articolo 145 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, devono:

1) essere nella condizione di onorabilità prevista al successivo articolo 3;

2) possedere adeguata capacità finanziaria;

3) soddisfare al requisito della capacità professionale.

La condizione di cui al numero 1) deve essere soddisfatta:

a) quando si tratta di impresa individuale, dal titolare di essa e, quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede un instigatore o un direttore, anche da quest'ultimo;

b) quando si tratta di società, da tutti i soci per la società in nome collettivo, dai soci accomandatari per la società in accomandita semplice o per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società, nonché, in ogni caso, dalla persona che dirige l'attività di trasporto dell'impresa in modo permanente ed effettivo.

Il requisito della capacità professionale, di cui al numero 3), deve essere soddisfatto da chiunque diriga in modo permanente ed effettivo l'attività di trasporto dell'impresa, sia essa individuale o sociale.

### Art. 3.

Per l'accesso alle attività professionali di cui all'articolo 2, la prova dell'onorabilità dei soggetti interessati deve essere fornita mediante le necessarie certificazioni, da cui risulti la sussistenza nel richiedente dei seguenti requisiti:

a) non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, condanne superiori a due anni di reclusione per delitti non colposi o una qualsiasi condanna per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico o per reati di cui agli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, ovvero condanne che comportino interdizione dalla professione o incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per il periodo di durata della pena accessoria a meno che non sia intervenuta riabilitazione a

norma dell'articolo 178 e seguenti del codice penale;

b) non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalle vigenti disposizioni, salvo quanto previsto dal capoverso dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

c) non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma dell'articolo 142 e seguenti della disciplina approvata con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

#### Art. 4.

La capacità finanziaria consiste nella disponibilità di mezzi tecnici ed economici adeguati all'attività da svolgere, idonei ad assicurare l'avviamento e la buona gestione dell'azienda.

Per l'accesso alle attività professionali di cui all'articolo 2 ed ai fini particolari della prova di capacità finanziaria occorre:

a) aver presentato denuncia di attività di autotrasporto di persone in servizio pubblico di linea o in servizio privato mediante autobus da noleggiare con conducente, alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed aver ottenuto l'iscrizione provvisoria nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane; per le sole imprese collettive, essere iscritte nel registro delle imprese presso il tribunale competente;

b) avere presentato la dichiarazione relativa al reddito di impresa, ovvero, in mancanza di tale reddito, essere in possesso di un conto postale o bancario.

I limiti minimi sia per il reddito denunciato sia per l'entità del conto postale o bancario saranno fissati con decreto del Ministro dei trasporti.

La prova della disponibilità dei mezzi tecnici ed economici richiesti dai vari procedimenti concorsuali per l'assegnazione delle singole concessioni di autolinea o delle singole licenze di trasporto di persone mediante autobus da noleggiare con conducente deve essere fornita entro il termine di 90



giorni prorogabile di non oltre 60 giorni per giustificati motivi, dalla data di assegnazione della concessione o della licenza.

La mancata produzione di tale prova entro i termini di cui al comma precedente comporta il venir meno della capacità finanziaria e quindi la dichiarazione di decadenza della persona fisica o giuridica dalla concessione o dalla licenza.

#### Art. 5.

Il requisito della capacità professionale consiste nel possesso di buone cognizioni, accertate dal Ministero dei trasporti o dall'organismo a tal fine designato dal predetto Ministero, nelle materie che figurano nell'elenco riportato nell'allegato alla presente legge.

Con decreto del Ministro dei trasporti sono definiti ed approvati i programmi per ciascuna delle materie di cui al comma precedente. Le cognizioni richieste devono risultare assimilabili da persona in possesso di un grado di istruzione corrispondente al livello di fine studi scolastici obbligatori.

Le cognizioni di cui ai precedenti commi si acquistano frequentando appositi corsi o effettuando un'esperienza pratica in un'azienda di trasporti ovvero mediante entrambi i sistemi.

Il Ministero dei trasporti o l'organismo di cui al primo comma, che accertano il possesso delle cognizioni richieste dai commi precedenti, rilasciano un attestato come prova della capacità professionale, precisando, ai fini di cui al primo comma dell'articolo 8, se essa è stata conseguita in base ad esame ovvero su una esperienza pratica di tre anni.

Il primo accertamento della capacità professionale prevista dal presente articolo deve avvenire entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Sono esonerati dall'accertamento del requisito della capacità professionale i titolari di uno dei diplomi di scuola superiore o tecnica, determinati con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con quello della pubblica istruzione, comprovanti una

buona conoscenza delle materie indicate nell'allegato alla presente legge.

Sono altresì esonerate dal requisito della capacità professionale le persone fisiche e giuridiche che svolgono un'attività principale diversa da quella di trasportatore di viaggiatori su strada, e semprechè quest'ultima si concreti o nell'esercizio di un'unica autolinea il cui raggio non superi i 50 chilometri o nell'esercizio di un unico autobus da noleggiare con conducente, con esclusione di qualsiasi attività internazionale. Analogo esonero può essere accordato, con decreto del Ministro dei trasporti, previa consultazione della Commissione CEE, in altri casi previsti dall'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva CEE n. 562/74.

#### Art. 6.

In caso di decesso o di incapacità fisica o giuridica della persona fisica che esercita l'attività di trasportatore ovvero della persona fisica che dirige l'attività di trasporto dell'azienda in maniera permanente ed effettiva, l'autorità competente al rilascio della concessione o della licenza può autorizzare altra persona fisica, che risponda alle disposizioni della presente legge in materia di onorabilità, a proseguire l'attività dell'azienda in via provvisoria per un periodo massimo di un anno, ulteriormente prorogabile per non più di sei mesi in casi particolari debitamente giustificati.

Nel caso previsto dal comma precedente, l'autorità ivi indicata può altresì, eccezionalmente, in taluni casi particolari, autorizzare a titolo definitivo il proseguimento dell'attività dell'azienda da parte di una persona che, in possesso dell'onorabilità, pur non soddisfacendo al requisito della capacità professionale, possieda tuttavia un'esperienza pratica di almeno tre anni nella gestione giornaliera dell'azienda stessa.

#### Art. 7.

Le persone fisiche e giuridiche che dimostrano di essere state autorizzate anteriormente all'entrata in vigore della presente leg-

ge, in virtù di una regolamentazione nazionale, ed esercitare la professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali e/o internazionali sono dispensate dall'obbligo di comprovare che esse soddisfano ai requisiti posti con la presente legge.

Tuttavia le persone fisiche che, nel periodo fra il 1° gennaio 1975 e la data di entrata in vigore della presente legge, siano state autorizzate ad esercitare la professione di trasportatore di viaggiatori su strada, ovvero siano state designate a dirigere in maniera permanente ed effettiva l'attività di trasporto dell'azienda, sono tenute a soddisfare al requisito della capacità professionale, di cui all'articolo 5, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 8.

Costituiscono prova sufficiente della capacità professionale, e sono pertanto equiparati a quelli rilasciati nel territorio nazionale, gli attestati di cui all'articolo 2, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva CEE n. 562/74, rilasciati da uno Stato membro della Comunità economica europea, ove si basino su un esame superato dal richiedente o su una esperienza pratica di tre anni.

Per quanto riguarda le persone fisiche e giuridiche che sono state autorizzate in uno Stato membro della Comunità economica europea, anteriormente al 1° gennaio 1975, in virtù di una regolamentazione nazionale, ad esercitare la professione di trasportatore di viaggiatori su strada, costituisce prova sufficiente di capacità professionale l'attestato dell'esercizio effettivo dell'attività in questione in uno Stato membro per un periodo di tre anni, purchè tale attività non sia cessata da più di cinque anni dalla data di presentazione dell'attestato.

#### Art. 9.

Subordinatamente all'avvenuta comunicazione, da parte degli Stati membri della Comunità economica europea, delle disposizio-

ni relative alle autorità e agli organismi competenti per il rilascio ai propri cittadini dei documenti corrispondenti a quelli di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, nonché dell'attestato di cui all'articolo 8, il Ministero dei trasporti adotta i provvedimenti declaratori del riconoscimento dei titoli rilasciati dalle suddette autorità ed organismi, alle condizioni di reciprocità contemplate dalla direttiva CEE n. 796/77 per favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento dei trasportatori professionali di viaggiatori su strada.

Allo stesso fine il Ministero dei trasporti comunica agli Stati membri della Comunità economica europea le autorità e gli organismi competenti in Italia per il rilascio dei diplomi, certificati ed altri titoli di trasportatore di viaggiatori su strada contemplati dalla presente legge.

ALLEGATO

## ELENCO DELLE MATERIE DI CUI ALL'ARTICOLO 5

A. MATERIE LA CUI CONOSCENZA È RICHIESTA PER I TRASPORTATORI CHE HANNO INTENZIONE DI EFFETTUARE ESCLUSIVAMENTE TRASPORTI NAZIONALI

1. *Diritto:*

elementi di diritto civile, commerciale, sociale e fiscale, la cui conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione e vertenti in particolare:

- sui contratti in genere;
- sui contratti di trasporto: in particolare sulla responsabilità del trasportatore (natura e limiti);
- sulle società commerciali;
- sui libri di commercio;
- sulla regolamentazione del lavoro, sulla sicurezza sociale;
- sul regime fiscale.

2. *Gestione commerciale e finanziaria dell'azienda:*

- modi di pagamento e di finanziamento;
- calcolo dei prezzi di costo;
- regime delle tariffe e dei prezzi e condizioni di trasporto;
- contabilità commerciale;
- assicurazioni;
- fatture;
- agenzie di viaggio.

3. *Regolamentazione dei servizi stradali per viaggiatori:*

- creazione di servizi di trasporto e piani di trasporto;

- condizioni di esecuzione dei servizi per viaggiatori;
- disposizioni relative all'accesso alla professione ed al suo esercizio;
- documenti di trasporto.

4. *Norme di esercizio tecniche:*

- scelta dei veicoli;
- collaudo ed immatricolazione;
- norme per la manutenzione dei veicoli.

5. *Sicurezza stradale:*

- disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative applicabili in materia di circolazione;
- sicurezza di circolazione;
- geografia stradale;
- prevenzione degli incidenti e provvedimenti da prendersi in caso di incidente.

B. MATERIE LA CUI CONOSCENZA È RICHIESTA PER I TRASPORTATORI CHE HANNO INTENZIONE DI EFFETTUARE TRASPORTI INTERNAZIONALI

*Materie elencate sub A;*

- disposizioni applicabili ai trasporti di viaggiatori su strada fra gli Stati membri della Comunità economica europea e fra la Comunità ed i Paesi terzi, risultanti dalla legislazione nazionale, da norme comunitarie, convenzioni ed accordi internazionali;
- pratiche e formalità relative al passaggio dei confini;
- principali regolamentazioni di circolazione negli Stati membri.